

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, con sede legale a Roma, Via Marghera 2/6, C.F. 01591590581, P. IVA 01008391003, in persona del Dr. Giorgio Palmucci, Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, di seguito denominata “**ENIT**”

e

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, con sede legale a Roma, via Marsala 8, C.F. 00493410583, P. IVA 00907501001, in persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Ente, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, di seguito denominato “**ACI**”

definite congiuntamente “le Parti” e singolarmente “la Parte”

Premesso che

- l'ENIT svolge tutti i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'art. 16 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni con L. 29 luglio 2014, n. 106, e nel perseguimento della missione di promozione turistica provvede tra l'altro a:
 - curare la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione dell'offerta integrata delle risorse turistiche delle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e, per loro tramite, degli Enti Locali;
 - realizzare le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Amministrazione Vigilante anche attraverso il Comitato delle Politiche Turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici culturali italiani;
 - promuovere il marchio Italia nel settore turistico;
 - favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero;
 - svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, con particolare riferimento all'utilizzazione dei mezzi digitali, delle piattaforme tecnologiche e della rete internet attraverso la gestione del portale Italia.it, nonché di ogni altro strumento di comunicazione ritenuto opportuno;
 - svolgere e organizzare attività di servizi di consulenza e assistenza per lo Stato, per le Regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli Organismi pubblici e privati, compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i

servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;

- provvedere alla disciplina delle funzioni e delle competenze per l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale del Turismo;
- L'ENIT, per il perseguimento della propria attività istituzionale, può stipulare accordi e convenzioni e instaurare altre forme di collaborazione con soggetti privati, con Enti Pubblici e con gli uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli d'intesa, e con le altre Sedi di rappresentanza all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della L. 31 marzo 2005, n. 56.
- L'ACI è un ente pubblico non economico, a base associativa, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
- L'ACI, nell'adempimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico in ambito nazionale e internazionale, progettando e attuando tutte le azioni considerate valide allo scopo, comprese le attività di studio e ricerca sulla mobilità, anche con l'obiettivo di diffondere e consolidare una più profonda sensibilità ed etica ambientale, attraverso la realizzazione di soluzioni e servizi innovativi per la circolazione, nel rispetto del territorio e dell'ambiente;
- L'ACI è un Ente federato al CONI e riconosciuto dalla FIA – Fédération International de l'Automobile quale unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove, incoraggia e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici, quali il Gran Premio d'Italia di Formula Uno di Monza;
- L'ACI è socio fondatore di ACI STORICO, Associazione senza scopo di lucro costituita al fine di perseguire, nell'ambito dei propri compiti statutari e in accordo con gli indirizzi delineati da ACI, la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attività amatoriali e non commerciali connesse al possesso dell'automobile d'epoca, con particolare riferimento al collezionismo, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del settore, attuando in tal modo le finalità statutarie dell'Automobile Club d'Italia in materia di tutela e promozione del patrimonio motoristico storico italiano;
- L'ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro;
- L'ACI, tramite la Struttura di missione progetti europei e turismo, svolgerà la propria attività al fine di perseguire una strategia capace di delineare gli obiettivi e gli strumenti di intervento per rendere l'Ente protagonista del processo di accesso ai Fondi europei, nel

reperimento delle risorse gestite dalla Commissione europea. A tal scopo promuove forme di programmazione negoziata con Amministrazioni pubbliche e/o Enti pubblici e/o Privati per l'utilizzo dei fondi europei, per il finanziamento/attuazione di programmi/progetti d'interesse degli Enti;

- le Parti, nell'adempimento della rispettiva mission, perseguono finalità analoghe in relazione alla promozione del turismo e commercializzazione dell'offerta e dei servizi turistici dell'Italia, con particolare attenzione anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del Paese;
- le Parti, tenuto conto della convergenza degli obiettivi e degli interessi, ritengono opportuno sviluppare sinergie e forme di collaborazione nell'ambito della promozione delle risorse turistiche dell'Italia, attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Le Parti sopra citate, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 **Premesse**

1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.

Art. 2 **Oggetto**

1. La presente Convenzione disciplina e regola la collaborazione tra le Parti in ordine alla realizzazione di attività, iniziative e servizi nei seguenti ambiti:
 - promozione dell'immagine unitaria dell'Italia e delle risorse turistiche del Paese e supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici attraverso le rispettive reti territoriali;
 - promozione delle risorse turistiche dei borghi e delle aree cosiddette minori;
 - promozione del patrimonio culturale e storico anche attraverso la valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico;
 - sviluppo di piattaforme tecnologiche e soluzioni informatiche a supporto dell'attività di promozione turistica, anche mediante l'utilizzo di Società collegate;
 - procedure di adesione ai progetti europei in ambito turistico e di accesso ai relativi fondi strutturali.
2. Le Parti si impegnano a definire, con atti successivi, specifici accordi attuativi per la

realizzazione di attività, iniziative e servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3 **Impegni delle Parti**

1. Le Parti convengono sull'opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.
2. Le Parti si impegnano a rendere reciprocamente disponibili le proprie sedi territoriali, l'ENIT mediante l'articolazione della rete estera, l'ACI attraverso la Federazione degli Automobile Club, le Delegazioni e gli Uffici territoriali del PRA, per favorire la realizzazione di azioni e attività connesse alla promozione delle risorse turistiche dell'Italia, nonché per consentire la diffusione dell'informazione sui rispettivi servizi.
3. Le Parti si impegnano a veicolare e a diffondere l'informazione sulle rispettive attività, servizi ed eventi nei rispettivi siti web e social e su tutti i propri canali di comunicazione, oltre alle prescrizioni del precedente comma 2.
4. Le Parti si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare anche in forma congiunta azioni e iniziative promozionali delle risorse turistiche italiane.
5. Le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo di soluzioni informatiche connesse alla promozione delle risorse turistiche dell'Italia e dei rispettivi servizi.
6. L'ENIT garantisce la disponibilità della sede di Bruxelles e del relativo personale nell'ambito della collaborazione per la gestione delle procedure per l'adesione ai progetti europei e l'accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica.
7. L'ACI, attraverso la Struttura di missione progetti europei e turismo, gestirà le procedure per l'adesione ai progetti europei e l'accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica.

Art. 4 **Uso dei loghi**

1. Al fine di adempiere gli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, l'ACI si impegna a concedere l'utilizzo temporaneo del proprio logo esclusivamente per la durata del presente Protocollo di intesa e ai soli fini promozionali e informativi, per la pubblicazione sui siti web e social di ENIT.
2. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 3, ENIT si impegna a concedere l'utilizzo temporaneo del proprio logo esclusivamente per la durata della presente Convenzione e ai soli fini promozionali e informativi, sui siti web e social dell'ACI.
3. È vietato ogni utilizzo del logo ACI e del logo ENIT diverso da quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, se non preventivamente approvato rispettivamente dall'ACI e dall'ENIT.

Art. 5

Tavolo di coordinamento

1. È istituito un Tavolo di coordinamento con la funzione di definire congiuntamente la linea di attività e le azioni da sviluppare negli ambiti indicati all'art. 2 e secondo le indicazioni dell'art. 3, attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi attuativi, nonché di verificare lo stato di attuazione delle attività concordate.
2. Il Tavolo di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo è così composto: per ENIT dal Direttore Esecutivo, Dr. Giovanni Bastianelli, o suo delegato e dal Direttore Affari Giuridici, Avv. Massimo Perrino; per ACI dal Segretario Generale, Dr. Gerardo Capozza e dal Manager Tourism Policy Project, Dr. Marco Bruschini.
3. Il Tavolo di coordinamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per quanto attiene le specifiche competenze di cui al comma 7) dell'art. 3 è integrato dal responsabile della Struttura di missione progetti europei e turismo dell'ACI.

Art. 6

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo di intesa dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail ordinaria (P.E.O.).
2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via P.E.C. e/o via mail ordinaria, a condizione che risultino inviati esclusivamente ai seguenti indirizzi:

per ENIT

PEC: affari_giuridici@cert.enit.it

PEO: legale@enit.it

per ACI

PEC: segretariogenerale@pec.aci.it

PEO: m.bruschini@aci.it

ovvero presso i diversi indirizzi che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa.

3. Le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine del presente atto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie, presso gli indirizzi su indicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati secondo le suddette modalità.

Art. 7

Durata

1. Il presente Protocollo di intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione digitale, salva l'ipotesi di risoluzione o interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dai seguenti articoli 8 – Recesso e 9 – Clausola di salvaguardia.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Protocollo di intesa.
3. Alla data di scadenza la Convenzione potrà essere espressamente rinnovata, previa autorizzazione dei competenti Organi, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e normativi e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le Parti.

Art. 8

Recesso

1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo P.E.C. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dalla Convenzione medesima.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo di intesa potrà essere modificato, integrato o interrotto immediatamente prima della scadenza temporale di cui al precedente art. 7 a seguito di modifiche normative o per effetto della modifica dei rapporti tra le Parti che incidano sulla validità e/o legittimità dell'esecuzione del Protocollo medesimo, fermo restando che in caso di interruzione del Protocollo per tali motivi non si darà luogo ad alcun reciproco risarcimento e/o indennizzo, salvo il necessario versamento degli eventuali corrispettivi dovuti a fronte della prestazione di specifici servizi o di costi già maturati.
2. Le Parti convengono che le eventuali modifiche al presente Protocollo di intesa avranno validità solo se redatte in forma scritta.

Art. 10

Risorse economiche

1. Il presente Protocollo di intesa non prevede oneri economici a carico delle Parti.
2. Ciascuna parte si riserva la facoltà di destinare risorse economiche alla realizzazione delle iniziative previste.

3. Eventuali costi relativi alle attività, alle iniziative e ai servizi previsti nella presente Convenzione potranno essere disciplinati dai successivi Accordi attuativi di cui al comma 2 dell'art. 2.

Art. 11

Riservatezza e obbligo di informazione

1. Con il termine "Informazione Riservata" si intende qualsiasi informazione comunicata da una Parte, in seguito denominata "Parte comunicante", all'altra, in seguito denominata "Parte ricevente" in forma scritta o tangibile e contrassegnata o identificata per iscritto al momento della comunicazione con la dicitura "riservata" o con altra dicitura di analogo significato, ovvero in forma orale o visiva, purché la Parte comunicante abbia indicato tale informazione come riservata al momento di tale comunicazione orale o visiva e l'abbia confermato per iscritto alla Parte Ricevente con la suddetta dicitura entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione orale o visiva.
2. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata e a non farne uso per scopi diversi dalla collaborazione di cui al presente Protocollo di intesa e/o agli Accordi attuativi eventualmente conclusi senza il previo consenso scritto della Parte Comunicante.
3. Ciascuna Parte Ricevente si impegna a tutelare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie informazioni riservate e, comunque, con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Qualora fosse accertata un'eventuale comunicazione o uso non autorizzati delle Informazioni Riservate in suo possesso, la Parte Ricevente farà quanto possibile per evitarne l'ulteriore comunicazione e uso non autorizzati.
5. Ciascuna Parte Ricevente dovrà fare in modo che solo i propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati accedano alle Informazioni Riservate nella misura strettamente necessaria alla collaborazione per l'attuazione del presente Protocollo di intesa e dovrà dare a tali dipendenti, collaboratori e consulenti espressa comunicazione in merito alle obbligazioni da essa assunte nel presente Protocollo di intesa, ferma restando la responsabilità della Parte Ricevente per l'adempimento dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano a tutte le informazioni che:
 - siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte Ricevente o lo divengano senza colpa della Parte ricevente;
 - siano a conoscenza della Parte Ricevente prima che questa le riceva dalla Parte Comunicante e la Parte Ricevente possa provare in base a documenti scritti o altri validi documenti di prova tale conoscenza precedente;
 - siano comunicate alla Parte Ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali

informazioni e non impongano restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni;

- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni od ordini di qualsiasi Organismo giudiziario, amministrativo o normativo, a condizione che la Parte Ricevente comunichi tempestivamente alla Parte Comunicante tale obbligo, intimazione od ordine e si adoperi, di concerto con la Parte Comunicante, per ottenere da tale Organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.
- 7. Gli obblighi della Parte Ricevente relativamente a qualsiasi Informazione Riservata restano in vigore per un periodo di due anni dalla data di comunicazione delle medesime alla Parte Ricevente, indipendentemente dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo di intesa.
- 8. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte Comunicante e/o dei suoi danti causa.
- 9. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente Protocollo di intesa sull'uso dei loghi.
- 10. La Parte Ricevente si impegna a restituire alla Parte Comunicante tutte le Informazioni Riservate e tutte le copie anche parziali delle stesse in suo possesso o nella propria sfera di controllo tempestivamente su richiesta scritta della Parte Comunicante e, in ogni caso, quando non più necessarie per la suddetta collaborazione per il presente Protocollo di intesa, salvo diverso successivo accordo scritto tra le Parti.

Art. 12

Privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate Protocollo di intesa medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 13

Disposizioni miscellanee

1. Il presente Protocollo di intesa supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne costituisce l'oggetto.
2. In nessun caso il presente Protocollo di intesa e gli Accordi attuativi eventualmente conclusi

potranno essere considerati tali da costituire un rapporto di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva conclusione degli Accordi attuativi e, pertanto, nessuna responsabilità ad alcun titolo potrà essere ascritta alle Parti in caso di mancata sottoscrizione degli Accordi attuativi.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla disciplina del Codice Civile.

Art. 14

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente Protocollo di intesa.
2. Qualsiasi controversia fra le Parti, comunque derivante od occasionata dalla presente Convenzione, con particolare riferimento a efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento e risoluzione della Convenzione medesima, è soggetta alla competenza del Foro di Roma

Letto, approvato e sottoscritto

Per ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Il Presidente
Dott. Giorgio Palmucci

Per AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani